



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2024**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 aprile al 15 maggio 2024.  
Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono di sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

### **Versamenti Iva mensili**

Scade il 16 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 16 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 16 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di marzo.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali**

Scade il 26 aprile, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

**Imposta di bollo**

Scade il 30 aprile il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).

**Dichiarazione Iva annuale**

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione telematica della Dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2023.

**Modello Iva TR**

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2024.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 10 aprile 2024

## **SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2024 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE RICEVUTE NEL 2023 E PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO**

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2024 relativa all'anno 2023 scadrà nel termine ordinario del 30 aprile 2024.

Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2023 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno.

### **La modifica delle regole per la detrazione**

Per le fatture emesse:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

<b>I due presupposti per la detrazione</b>	
effettuazione dell'operazione	c.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fattura	c.d. presupposto formale

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno".

Se per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, l'effettuazione dell'operazione e la ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Se, invece, un soggetto passivo Iva è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2023 solo nel 2024, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2024 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2025.

Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di "competenza", ma in quello di ricezione.

A seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

### **Ricorso all'integrativa per le fatture ricevute nel 2023 ma registrate dopo il 30 aprile 2024**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso, quindi, della fattura datata 2023 e ricevuta con data “certa” nel 2023, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2024 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario.

Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l’Agenzia delle Entrate l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

### **Il diverso trattamento delle note di variazione**

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d’imposta 2023 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2023, vale a dire entro il 30 aprile 2024.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2024, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2024 (da presentare entro il 30 aprile 2025).

Da notare che, secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.

## APPROVATO IL DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA 5.0

Con la pubblicazione del D.L. 19/2024 viene introdotto il cosiddetto “credito d'imposta 5.0”, ossia un nuovo credito d'imposta, che può arrivare sino al 45% della spesa sostenuta, per favorire gli investimenti nel biennio 2024-2025 in relazione al “Piano transizione 5.0”, quale sostegno al processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Malgrado si debba attendere uno specifico Decreto finalizzato a individuare le modalità attuative del credito d'imposta, pare utile già da subito fornire le prime indicazioni riguardanti le caratteristiche del bonus.

### Il credito d'imposta

L'agevolazione è riconosciuta per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Si tratta, in linea generale, degli investimenti in beni indicati nell'allegato A e nell'allegato B alla L. 232/2016 (ossia gli investimenti agevolati in passato quali beni 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Il bonus è pari al:

- 35% della spesa per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% della spesa per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il credito d'imposta spetta a patto che le innovazioni realizzate comportino una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva di almeno il 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; per l'autoconsumo di energia da fonte solare, sono ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che assicurano determinati standard.

Sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all'acquisizione o al consoli-

damento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Tali spese sono però agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni agevolabili, sino al massimo di 300.000 euro e a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni, individuati con apposito decreto attuativo.

Il credito d'imposta risulterà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L'ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Pur rinviando al Decreto attuativo l'individuazione degli aspetti pratici, la normativa prevede che il riconoscimento del credito d'imposta sia subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformi, nonché l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le pmi, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Sono comunque previsti ulteriori adempimenti, quali:

- la certificazione da parte del revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa;
- l'indicazione del riferimento normativo nelle fatture, nei documenti di trasporto e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati.

## **FINO AL PROSSIMO 22 APRILE POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO SUGLI ONERI PREVIDENZIALI 2023 VERSATI DAI SODALIZI SPORTIVI DILETTANTISTICI**

Viene previsto che alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del potenziale beneficio abbiano conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro, sia riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

### **Presupposti per l'accesso al contributo**

Essere una Asd o Ssd iscritta al Ras (la cancellazione dal registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione).

Non avere conseguito, nell'anno d'imposta 2022, ovvero, per le Asd o Ssd con bilancio infrannuale, nell'anno di imposta conclusosi nel corso del 2022, ricavi, di qualsiasi natura, superiori a 100.000 euro.

Avere versato contributi previdenziali in favore di lavoratori sportivi, regolarmente censiti sul RAS, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riferiti a compensi erogati, nei mesi da luglio a novembre 2023.

### **Modalità di presentazione della domanda di contributo**

1. Le Asd e le Ssd che intendono presentare domanda per la corresponsione del contributo dovranno utilizzare l'apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

2. In sede di presentazione della domanda, l'istante dovrà presentare la seguente documentazione:  
a) copia bilancio o rendiconto esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci o associati, ovvero, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022; il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l'anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all'interno del RAS;  
b) copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo; il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l'INPS il corretto versamento dei detti contributi.

3. La funzionalità per la richiesta del contributo è stata resa disponibile a partire dal 15 febbraio 2024.

4. Sul sito web istituzionale del Dipartimento per lo sport e sul portale del Ras verranno pubblicate le istruzioni operative circa le procedure informatiche di presentazione della domanda di contributo.

È il Dipartimento per lo sport che, anche avvalendosi di Sport e Salute Spa, verificherà la correttezza della documentazione pervenuta e la spettanza del contributo tenendo presente che la concessione dello stesso è comunque subordinata al regime europeo degli aiuti "de minimis", verificata tramite l'inserimento dei contributi approvati sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L'elenco dei beneficiari del contributo, nonché l'importo del contributo concesso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, nonché nella sezione pubblica del Ras, mentre l'erogazione avverrà, da parte del Dipartimento per lo sport, sui conti correnti indicati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda, secondo quanto previsto dalle istruzioni operative.

## LA DURATA MINIMA CONTRATTUALE DEI LEASING PER LA DEDUZIONE FISCALE DEI COSTI

### Il contratto di locazione finanziaria: disciplina contabile in sintesi

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una **società di leasing** (locatore o concedente) e un **altro soggetto** (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquistato o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di *leasing* possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:

1. metodo patrimoniale;
2. metodo finanziario.



Per le imprese che adottano i Principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il metodo patrimoniale. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il *leasing* deve essere contabilizzato con il metodo finanziario.

Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di *leasing* che quello formale.

#### Metodo patrimoniale

##### Società di leasing

La società di *leasing* è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in *leasing*: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni.

Le norme del codice civile prevedono che la società di *leasing* indichi in bilancio i beni dati in *leasing* in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni.

La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico. Il concedente rileva, inoltre, i canoni di *leasing* tra i componenti positivi di reddito del Conto economico, nonché le eventuali spese relative ai beni locati secondo le ordinarie regole previste per i beni in proprietà.

Come precisato dall'Oic 18, la ripartizione dei canoni di *leasing* in applicazione del principio di competenza deve avvenire in base al criterio del tempo fisico (cioè in proporzione al tempo in cui la prestazione è resa), mentre l'eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.

##### Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico (voce "B.8 - Costi per godimento di beni di terzi") i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo, mentre l'eventuale maxicanone iniziale deve essere ripartito lungo la durata del relativo contratto, attraverso la tecnica dei risconti.

#### Metodo finanziario

##### Società di leasing

La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni.

Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire.

Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale.

La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.



### Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento.

Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata.

Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio.



Al riguardo si precisa che, per l'impresa utilizzatrice, il metodo finanziario (rispetto al metodo patrimoniale) determina:

- a Stato patrimoniale, un incremento delle immobilizzazioni e dell'indebitamento finanziario dell'impresa;
- a Conto economico, la rilevazione di componenti negativi di reddito (quote di ammortamento e interessi passivi) generalmente inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati rilevati con il metodo patrimoniale (canoni di *leasing*), e conseguentemente un utile d'esercizio superiore.

### **La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing***

Il regime fiscale del costo del contratto di *leasing* per l'utilizzatore dipende dal momento in cui è stato stipulato il contratto.

In particolare:

- per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell'impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati);

	<b>Contratti di <i>leasing</i> stipulati fino al 28 aprile 2012</b>
<b>Beni immobili</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
<b>Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento
<b>Autoveicoli a deducibilità limitata</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento
	La durata minima del contratto è determinata in base al coefficiente di ammortamento stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988, rispetto al settore di attività proprio dell'impresa locataria/utilizzatrice del bene (circolare n. 10/E/2006).

- a decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "doppio binario" tra la durata del contratto di *leasing*, che è libera scelta della contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni;

	<b>Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013</b>
<b>Beni immobili</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni
<b>Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*
<b>Autoveicoli a deducibilità</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*

<b>limitata</b>	
	* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988

- per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l'originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di *leasing* della durata contrattuale).

	<b>Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt'oggi in vigore</b>
<b>Beni immobili</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni
<b>Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
<b>Autoveicoli a deducibilità limitata</b>	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
	* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988

### **Contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012**

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 102, comma 7, Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

- se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico;
- se la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:
  - contabile, che segue la durata del contratto;
  - fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.



I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.



### **ESEMPIO**

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 2 gennaio 2024, che presenta le seguenti condizioni:

- durata contrattuale 1.095 giorni;
- coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- costo del concedente 111.000 euro;
- interessi da corrispondere nell'arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2027 viene esercitata l'opzione (riscatto) per l'acquisto del macchinario.

Esemplifichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell'ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2024/2025/2026):

<b>Anni</b>	<b>Imputazione dei canoni a Conto economico</b>	<b>Deducibilità fiscale dei canoni</b>	<b>Variazione fiscale</b>
2024	43.000	25.800	+ 17.200
2025	43.000	25.800	+ 17.200
2026	43.000	25.800	+ 17.200
2027		25.800	- 25.800
2028		25.800	- 25.800

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:

- nei periodi di imposta che vanno dal 2024 al 2026 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- nei periodi di imposta 2027 e 2028 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell'importo complessivo di 25.800 euro annui.

La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 96 Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

A partire dal periodo d'imposta 2027 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall'iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.